



COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

Deliberazione Nr. **64**

Data **22-04-2020**

Ufficio competente PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PRFP) 2020-2022
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventi** alle ore 10:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Romanello Matteo	SINDACO	P
BONA LUIGI	VICE SINDACO	P
BOSCO MARCO	ASSESSORE	P
MISSEROTTI CAROLINA	ASSESSORE	P
SALVATI VALERIA	ASSESSORE	P
Meneghetti Diego	ASSESSORE	P

6	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela.

Romanello Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PRFP) 2020-2022
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in base al quale:

- il piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) non è più lo strumento per attuare la dotazione organica astratta, bensì lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- la dotazione organica passa da un elenco di unità di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili, ad un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile (media della spesa di personale del triennio 2011-2013 per gli enti soggetti a patto nel 2015 e spesa di personale 2008 per gli enti non soggetti a patto nel 2015);
- all'interno di tale limite complessivo l'ente può rivedere la consistenza del personale sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;
- permane il vincolo che la spesa potenziale massima deve essere inferiore o uguale al limite postodall'art.1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 3.10.2019 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e dato atto che l'Ente può modificare la programmazione del fabbisogno di personale approvata per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 157 del 16 ottobre 2014 nella quale veniva determinata la spesa media del personale dei rendiconti 2011/2013 nell'ammontare pari ad € **2.334.776,77**;

Visto che, successivamente a tale deliberazione, con parere n. 26/2018 la Sezione lombarda della Corte dei Conti ha espresso il convincimento che nella determinazione del tetto di spesa del personale non debba essere compreso l'importo erogato a titolo di Assegni al Nucleo Familiare in quanto non è nella discrezione del Comune poter comprimere tale spesa e considerato che, nel triennio 2011/2013 la spesa contabilizzata a tale titolo ammontava ad € **16.355,00**;

Ravvisato che la medesima media triennale è stata depurata di un importo pari ad € **32.565,48** per aumenti contrattuali e che tale cifra debba essere ricompresa nel parametro di confronto con la spesa del personale per l'anno 2019 depurata dei soli nuovi aumenti contrattuali relativi al CCNL 2018;

Determinata, pertanto, la spesa potenziale massima imposta dal rispetto dell'articolo 1 – comma 557 – della Legge n. 296/2006 in € **2.350.987,25** come riportato **nell'Allegato A_SPESA TRIENNIO 2011-2013**, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come applicato a seguito di introduzione dell'art. 11, comma 4-bis, L. 114/2014, dando atto che il tetto di spesa per il lavoro flessibile dell'Ente è stabilito in € **31.294,26** come da ultimo ribadito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25/01/2018;

Osservato che:

- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto che gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, non superiore al valore soglia definito come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;
- la determinazione del valore soglia è subordinata all'approvazione di decreti ministeriali, alla data attuale non ancora promossi;
- l'art. 33 sopra citato, in caso di sfondamento, prevede la possibilità di adozione di un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui al punto precedente, procedere alla modifica del piano triennale del fabbisogni di personale approvato, essendo emerse nuove esigenze, legate anche alle cessazioni/aspettative di personale nel frattempo intervenute;

Verificato il rispetto dei presupposti normativi di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006 e s.m.i. e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58;

Considerato che:

- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, qualora le assunzioni con mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 intervengano tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e con le disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale, possono essere ritenute neutrali;
- l'Ente può modificare la programmazione del fabbisogno di personale approvata per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
- l'Ente sulla base delle effettive esigenze funzionali, previo accertamento dei requisiti di attivazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, può ricoprire posti vacanti in organico

mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti a categoria e profilo professionale uguali o equivalenti in servizio presso altre amministrazioni;

Dato atto che la legge n. 68 del 12/03/1999 concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che:

- i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura proporzionale alla propria dimensione occupazionale e nello specifico n. 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti, 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti, ovvero il 7% dei lavoratori in forza qualora occupino più di 50 dipendenti. In quest'ultima ipotesi è inoltre previsto l'obbligo di inserimento dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 L. 68/99 (Vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) nella misura di 1 unità (nel caso di datori di lavoro che occupano da 50 a 150 dipendenti) ovvero dell'1% (nel caso di aziende che occupano oltre 150 dipendenti);
- le spese per le assunzioni delle categorie protette (nei limiti della quota d'obbligo) sono escluse dal limite di spesa del personale (RGS, circolare n. 9/2006);

Considerato che il Comune di Marcon risulta attualmente in regola con gli obblighi di cui sopra, avendo 2 lavoratori appartenenti alle categorie protette e che provvederà eventualmente ad attivare i percorsi previsti dalla norma nel caso in cui nel corso dell'anno mutassero tali condizioni;

Preso atto altresì che è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03.02.2020, è stato approvato il “Piano Triennale delle azioni positive 2020-2022”, ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs n. 198/2006 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1.01.2012 di procedere annualmente alla **verifica delle eccedenze di personale**, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e che tale ricognizione è stata effettuata con delibera di Giunta Comunale n.181 del 08/08/2019, successivamente aggiornata con delibera n.63 in data odierna;

Osservato altresì che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge 30.12.2004, n. 311, la mobilità tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni risulta neutra;
- ai sensi dell'art. 1014, comma 3, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, integrato dall'art. 4, comma 1, lett. pp) D.Lgs. 24.02.2012, n. 20, sarà prevista la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati secondo il quantitativo numerico disposto dalla normativa vigente;
- ai sensi della comma 5-sexies dell'art. 3 D.L. 90/2014, con riferimento al triennio 2020/2022 *“nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

Dato atto che i resti assunzionali riportati nella precedente deliberazione n. 214 del 3.10.2019 sono stati ricalcolati - come meglio dettagliato nell'**Allegato B_RESTI ASSUNZIONALI**, che fa parte integrante del presente atto - a seguito:

- a) anno 2019

- del rilevamento di un errore materiale di determinazione della retribuzione tabellare (*la quale deve essere esclusivamente, per ogni categoria, quella della posizione economica di partenza*);
 - di una cessazione non prevista nel precedente piano triennale 2019/2021, a valere nell'anno 2019;
- b) anno 2020
- nei primi mesi del 2020 si sono verificate due ulteriori cessazioni non previste nella precedente programmazione;

Rilevato che, sulla base del piano del fabbisogno di personale già approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 3.10.2019, sono slittate al 2020 le seguenti assunzioni, previste invece nel 2019:

- n. 2 incarichi, ex art 110, comma 1, del TU 267/00, di Responsabile del Settore V Lavori Pubblici e Urbanistica e di Responsabile del Settore IV "Sviluppo Locale", sono stati affidati dal 1.2.2020;
- n. 4 assunzioni (2 cat. D amm.vo e 2 Cat. C tecnico) sono state effettuate nei primi mesi del 2020;
- n. 2 assunzioni (cat. C amm.vo-contabile di cui al concorso pubblico indetto in esecuzione della determinazione nr.512 del 19/11/2019 di approvazione del bando) sono in attesa di completamento delle prove orali a seguito della sospensione dovuta al periodo emergenziale COVID-19;

Dato atto che, sempre sulla base del piano del fabbisogno già approvato, sono previste le seguenti nuove assunzioni nel corso del 2020, che vengono confermate:

- **n. 1 PROFILO AREA VIGILANZA, CAT. D**, già originariamente previsto nel fabbisogno 2020 di cui alla deliberazione di Giunta n. 214 del 3.10.2019;
- **n. 1 PROFILO CONTABILE, CAT. C**, già originariamente previsto nel fabbisogno 2020, cui alla deliberazione di Giunta n. 214 del 3.10.2019;

Valutate le obiettive esigenze di rafforzare l'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazione nell'assunzione di personale, con la finalità di garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi essenziali, a seguito di cessazione di rapporto di lavoro di personale in ragione di collocamento a riposo per quiescenza nonché di mobilità;

Viste le proposte dei Responsabili di fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'ente e tenuto conto delle varie cessazioni e/o periodi di aspettativa del personale assegnato;

Ritenuto, pertanto, di modificare il precedente programma triennale del fabbisogno approvato con deliberazione n. 214 del 3.10.2019, prevedendo le seguenti ulteriori nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente:

- **n. 1 PROFILO AMMINISTRATIVO - CONTABILE, CAT. D** anno 2020 (da assegnare a settore I)
- **n. 1 PROFILO AMMINISTRATIVO - CONTABILE, CAT. C**, anno 2020 (da assegnare a settore II)
- **n. 1 PROFILO ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B** anno 2020 (da assegnare a settore III)

Rilevato altresì che per le nuove assunzioni ci si riserva di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, proprie o di altri comuni, già approvate o che verranno approvate, in alternativa alla indizione di un nuovo bando di concorso, in relazione alla specificità della professionalità richiesta

dal posto da ricoprire, in subordine agli obblighi di comunicazione preventivi previsti in materia di ricognizione del personale in disponibilità ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n.165;

Dato atto, inoltre, che vista la mancanza di adeguate professionalità interne, tenuto conto del periodo di aspettativa dell'attuale Responsabile del Settore II "Contabilità e Bilancio quasi contemporanea con quella dell'istruttore direttivo in servizio presso il servizio contabilità, con determina n. 133 del 26.03.2020, nelle more del perfezionamento del presente atto di aggiornamento, si è provveduto all'indizione di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, del TU 267/00 di Responsabile del Settore menzionato;

Visto che al 31/12/2020 la dotazione organica dell'ente sarà, pertanto, composta dal personale elencato nel prospetto **Allegato C_DIPENDENTI AL 31.12.2020**;

Dato atto che la programmazione riguarda solo il 2020, non essendo al momento possibile prevedere cessazioni ulteriori rispetto a quelle previste in questo atto e, soprattutto, stante il fatto che si è in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58;

Dato atto che si potrà procedere alla sostituzione di eventuale personale che cesserà dal servizio successivamente alla presente deliberazione e, quindi, al momento non prevedibile, mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n.104 del 11/06/2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti i seguenti documenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019, di approvazione del DUP 2020-2022;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 23/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PEG finanziario 2020- 2022;

con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, dettagliato nell'Allegato B, prevedente nel corso del 2020 le seguenti assunzioni (nel rispetto del comma 5-sexies dell'art. 3 D.L. 90/2014, con riferimento alle cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nel 2020, in relazione alle quali le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over):
 - **n. 1 PROFILO AREA VIGILANZA, CAT. D** (già previsto nella Deliberazione Giunta n. 214 del 3.10.2019 e da assegnare al servizio polizia locale);
 - **n. 1 PROFILO CONTABILE, CAT. C** (già previsto nella deliberazione di Giunta n. 214 del 3.10.2019 e da assegnare a settore II);
 - **n. 1 PROFILO AMMINISTRATIVO - CONTABILE, CAT. D** anno 2020, (da assegnare a settore I)
 - **n. 1 PROFILO AMMINISTRATIVO- CONTABILE, CAT. C**, anno 2020 (da assegnare a settore II)
 - **n. 1 PROFILO ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B** anno 2020 (da assegnare a settore III)
2. di dare atto che, sulla base del piano del fabbisogno di personale già approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 3.10.2019, sono slittate al 2020 le seguenti assunzioni, previste invece nel 2019:
 - n. 2 incarichi, ex art 110, comma 1, del TU 267/00, di Responsabile del Settore V Lavori Pubblici e Urbanistica e di Responsabile del Settore IV "Sviluppo Locale", sono stati affidati dal 1.2.2020;
 - n. 4 assunzioni (2 cat. D amm.vo e 2 Cat. C tecnico) sono state effettuate nei primi mesi del 2020;
 - n. 2 assunzioni (cat. C amm.vo-contabile di cui al concorso pubblico indetto in esecuzione della determinazione nr.512 del 19/11/2019 di approvazione del bando) sono in attesa di completamento delle prove orali a seguito della sospensione dovuta al periodo emergenziale COVID-19;
3. di dare atto che sempre nel corso del 2020 si procederà all'assunzione di **n. 2 PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C**, già previsti nella programmazione assunzionale approvata con delibera n. 214 del 3.10.2019, con decorrenza 2019, in quanto il concorso pubblico indetto in esecuzione della determinazione nr.512 del 19/11/2019, è in attesa di completamento delle sole prove orali a seguito della sospensione dovuta al periodo emergenziale COVID;
4. di prevedere la copertura del posto di responsabile del settore II "Contabilità e bilancio" tramite procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, del TU 267/00, vista la mancanza di adeguate professionalità interne e tenuto conto dell'aspettativa dell'attuale Responsabile del Settore II "Contabilità e Bilancio quasi contemporanea con quella dell'istruttore direttivo in servizio presso il servizio contabilità, con previsione di attribuzione di "indennità ad personam", che verrà determinata con apposito atto di Giunta successivo all'esito della procedura di selezione;
5. di dare atto che la programmazione del fabbisogno riguarda solo il 2020, non essendo al momento possibile prevedere cessazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente atto e, soprattutto, stante il fatto che si è in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58;
6. di stabilire che resta ferma la possibilità di procedere alla sostituzione di personale che cesserà dal servizio successivamente alla presente deliberazione e, quindi, al momento non prevedibile, mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa;
7. di stabilire che si procederà ad assunzioni a tempo determinato per esigenze contingibili dei vari uffici, dando atto che il tetto di spesa per il lavoro flessibile dell'Ente è stabilito in € **31.294,26** come da ultimo ribadito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25/01/2018;
8. di approvare l'**Allegato B RESTI ASSUNZIONALI**, che fa parte integrante del presente atto;

9. di approvare l'**Allegato D_SPESA DOTAZIONE** che forma parte integrante del provvedimento relativo alla spesa prevista per ciascuno degli anni del triennio del fabbisogno;
10. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
11. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ex art 134, c, del D.Lvo 267/00 stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti in esecuzione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 64 del 14-04-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PRFP) 2020-2022
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Romanello Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.